

Legge regionale 3 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt¹ non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(BURC n. 173 del 4 agosto 2023)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto del Ministero della transizione ecologica del 20 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione) (LGN), disciplina l'esercizio di funzioni amministrative in materia di infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare:
 - a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione e per il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti e impianti elettrici, comprese le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione di energia;
 - b) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza della popolazione e la regolarità dell'esercizio.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione Calabria, mediante gli uffici del Dipartimento Attività produttive, e dai comuni della regione Calabria.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale" integrate con le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3

(Procedura autorizzativa ed esproprio)

1. Per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica si applica la procedura autorizzativa prevista dal decreto e quanto previsto nelle seguenti disposizioni.
2. L'istanza di autorizzazione unica, corredata dai relativi allegati, è presentata, a mezzo sportello telematico, al competente dipartimento regionale che, nel caso in cui siano stati richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, provvede alle forme di pubblicità nei termini di legge ed in particolare in accordo alle disposizioni di cui all'articolo 52-ter (Procedure di

¹ L'art. 11, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sopprime le seguenti parole: "e delle linee ad altissima tensione".

comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento) del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. [\[Ai fini della presente legge, l'Autorità espropriante è definita dall'articolo 52-sexies, comma 2, del d.p.r. 327/2001.\]²](#)

Art. 4

(Sospensione, decadenza e revoca)

1. Qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella autorizzazione unica, la Regione Calabria provvede a notificare una specifica diffida ad adempiere. L'atto di diffida prescrive:
 - a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della rete e dell'impianto;
 - b) le modalità e i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella diffida determina la decadenza dell'autorizzazione unica e la demolizione delle opere realizzate.
3. L'autorizzazione unica è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione della costruzione o dell'esercizio della rete e dell'impianto.

Art. 5

(Collaudo)

1. Le infrastrutture oggetto di autorizzazione unica sono sottoposte a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni dalla messa in esercizio, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 marzo 1988, n. 449 (Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), con il quale sono state approvate, in esecuzione della [legge 28 giugno 1986, n. 339](#) (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti elettriche esterne.
2. Il collaudatore è nominato, su richiesta del titolare dell'autorizzazione da presentare entro il termine di sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, dall'ufficio regionale competente in materia di infrastrutture energetiche, scelto tra tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori appositamente istituito o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici o gasdotti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi. Il professionista è tenuto preliminarmente a dichiarare che non sussistono conflitti di interesse, quali rapporti economici o di parentela con i dipendenti della struttura regionale interessata, con il soggetto autorizzato, con i soggetti che hanno svolto incarichi tecnici di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori, con i soggetti che hanno eseguito i lavori.
3. In sede di collaudo si accertano:
 - a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

² **Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera b), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

- c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione unica;
 - d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;
 - e) l'adempimento di ogni altro specifico obbligo imposto dalla normativa vigente.
4. Il certificato di collaudo è trasmesso alla Regione Calabria, che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 4.
 5. Ulteriori aspetti di dettaglio sono disciplinati con il regolamento attuativo da adottare con deliberazione di Giunta regionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 9.

Art. 6

(Spostamenti per ragioni di pubblico interesse)

1. L'autorità competente può, per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze di tutela della salute pubblica, ordinare al titolare della rete o dell'impianto lo spostamento o la modifica di reti e impianti autorizzati.
2. Qualora necessario, il provvedimento costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 52-quater del [d.p.r. 327/2001](#).

Art. 7

(Catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti di produzione di energia)

1. L'elenco degli elettrodotti e degli impianti realizzati è inviato annualmente alla Regione Calabria al fine dell'aggiornamento del catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti di produzione di energia.
2. I gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica forniscono alla Regione Calabria la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione.

Art. 8

(Misure di semplificazione ulteriori)

1. La denuncia di inizio lavori (DIL) si applica alla sostituzione dei sostegni esistenti, anche con variazione in altezza, ed è consentita laddove ciò sia motivato da ragioni tecniche, nel rispetto delle norme vigenti e fermo restando le eventuali verifiche obbligatoriamente previste da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo, con variazione dell'altezza pari al massimo al trenta per cento dell'altezza dei sostegni esistenti.
2. La DIL è presentata fermo restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate. Il proponente dimostra la disponibilità delle aree attraverso un accordo bonario, stipulato con le parti interessate, in forma scritta.
3. La realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse avviene, in caso di linee interrate, preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali.
4. Per la realizzazione delle reti, cabine e impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti, tranne nei casi previsti dalla legge.
5. La Giunta regionale può introdurre, con propria deliberazione e per le finalità dettate dall'articolo 1, disposizioni e modalità più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi coerentemente alle disposizioni di cui al punto 7.2. delle LGN.

Art.9

(Disposizioni di dettaglio e di semplificazione procedurale)

1. Nel rispetto della normativa nazionale, con regolamento sono disciplinate le seguenti tematiche:
 - a) le garanzie per l'accesso ai fondi;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze e delle comunicazioni;
 - c) la modulistica e le spese istruttorie, anche per i procedimenti in capo ai comuni;
 - d) i requisiti del progetto allegato all'istanza;
 - e) le modalità di rilascio dell'autorizzazione;
 - f) le semplificazioni procedurali, in particolare per gli interventi che non richiedono la dichiarazione di pubblica utilità in aree non vincolate per la realizzazione di elettrodotti interrati;
 - g) il coordinamento con gli altri procedimenti autorizzativi unici di competenza regionale;
 - h) le interferenze con i beni demaniali, le infrastrutture pubbliche e le zone vincolate;
 - i) le opere edilizie accessorie;
 - j) il rilascio delle attestazioni di conformità urbanistica;
 - k) le ulteriori disposizioni per piani e strumenti urbanistici;
 - l) la revoca e la sospensione;
 - m) l'amovibilità e l'immovibilità degli elettrodotti; gli spostamenti per ragioni di pubblico interesse;
 - n) il collaudo e le sanzioni;
 - o) il catasto regionale degli impianti di produzione di energia elettrica e degli elettrodotti;
 - p) costi istruttori;
 - q) linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni di competenza dei Comuni.

Art. 10

(Sanzioni)

1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del gestore dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da 1.032,00 euro a 5.016,00 euro.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Per i procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di inizio lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è facoltà del proponente presentare, entro trenta

giorni da tale termine, una nuova istanza di autorizzazione unica o una nuova denuncia di inizio lavori ai sensi delle LGN e della presente legge.

2. La [legge regionale 24 novembre 2000, n.17](#) (Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. Delega alle Amministrazioni provinciali) è abrogata. Sono fatti salvi i procedimenti ancora in corso, ovvero già avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì fatti salvi i procedimenti amministrativi per gli elettrodotti di cui all'articolo 25, comma 2, della [l.r. 17/2000](#), comunicati nei termini dal concessionario nazionale della rete di distribuzione, e per i quali le amministrazioni provinciali non hanno rilasciato la prevista autorizzazione definitiva. Detti procedimenti sono completati a cura del dipartimento regionale competente. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9 restano valide le seguenti disposizioni della [l.r. 17/2000](#):

- il comma 2 dell'articolo 2;
- i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3;
- l'articolo 14;
- l'articolo 19;
- gli articoli 20, 21, 22;
- l'articolo 25, limitatamente ai soli elettrodotti indicati al comma 2, per i quali non sono stati completati i procedimenti autorizzativi.

Art. 12

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.